



Comune di Plodio

*Regolamento per l'installazione e la
gestione degli impianti di
videosorveglianza*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2023

INDICE

Articolo 1	OGGETTO	pagina 3
Articolo 2	PRINCIPI GENERALI	pagina 3
Articolo 3	NORME DI RIFERIMENTO	pagina 3
Articolo 4	DEFINIZIONI	pagina 4
Articolo 5	FINALITÀ ISTITUZIONALI	pagina 5
Articolo 6	AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO	pagina 6
Articolo 7	INFORMATIVA	pagina 6
Articolo 8	VIDEOSORVEGLIANZA PARTECIPATA	pagina 7
Articolo 9	TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI	pagina 7
Articolo 10	MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI	pagina 8
Articolo 11	UTILIZZO DI TELECAMERE MOBILI	pagina 8
Articolo 12	UTILIZZO DI TELECAMERE MODULARI	pagina 9
Articolo 13	DIRITTI DELL'INTERESSATO	pagina 9
Articolo 14	SICUREZZA DEI DATI	pagina 10
Articolo 15	CESSAZIONE DI TRATTAMENTO DEI DATI	pagina 11
Articolo 16	TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	pagina 11
Articolo 17	NORMA DI RINVIO	pagina 12

Art. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune di Plodio nell'ambito del proprio territorio. Esso garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 2 PRINCIPI GENERALI

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune è investito;
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 NORME DI RIFERIMENTO

1. Circa tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente Regolamento si rinvia alle seguenti normative di carattere generale:
2. art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
3. D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni;

4. circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
5. D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" in particolare dall'art. 6;
6. "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
7. Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
8. Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
9. Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
10. D. Lgs. 10 agosto 2018, num. 101: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";
11. "Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video" emanato dall'EDPB (European Data Protection Board) adottato il 29 gennaio 2020.

Art. 4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

1. per "**banca di dati**", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
2. per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
3. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
4. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
5. per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
6. per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o

- consultazione;
7. per **“immagine”**, il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa. L'immagine raffigurante o contenente qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, costituisce dato personale;
 8. per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 9. per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si
 10. riferiscono i dati personali;
 11. per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 12. per **“titolare”**, è il Comune di Plodio che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento delle immagini e cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, nonché agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
 13. per **“trattamento”**, qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la trasmissione, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione delle immagini, anche se non registrati in una banca dati;
 14. per **“videosorveglianza”**, l'attività di sorveglianza effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati (in seguito **“immagini”**), finalizzato alla tutela delle persone, dell'ambiente, delle attività e delle cose.
 15. per **“terzo”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
 16. per **“violazione dei dati personali”**, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 5 FINALITÀ ISTITUZIONALI

1. Il Comune di Plodio effettua attività di videosorveglianza perseguendo le seguenti finalità istituzionali:
 - a) tutela del civico patrimonio e dei beni pubblici, compresi il territorio e l'ambiente;
 - b) protezione civile;
 - c) controllo di aree in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
 - d) controllo del traffico veicolare, prevenzione dei problemi inerenti la viabilità e la regolazione dell'accesso ad aree urbane precluse al transito indiscriminato di auto e motoveicoli;
 - e) accertamento di infrazioni al codice della strada o ai regolamenti comunali;
 - f) sicurezza urbana;
 - g) prevenzione, accertamento o repressione dei reati e degli illeciti amministrativi.

2. Gli impianti di videosorveglianza installati nel territorio del Comune di Plodio e gestiti dagli operatori del Corpo Polizia Locale, conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, sono finalizzati a:
 - a) tutelare l'integrità del patrimonio immobiliare del Comune di Plodio da atti vandalici e danneggiamenti;
 - b) controllare determinate aree pubbliche o aperte al pubblico di aree in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
 - c) tutelare la sicurezza urbana al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti;
 - d) monitorare i flussi veicolari.

Art. 6 AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

1. Il Titolare dei dati è il Comune di Plodio, rappresentato pro-tempore dal Sindaco.
2. Il Titolare, con proprio provvedimento nomina il Comandante della Polizia Locale (qualora presente in organico o regolato da apposita convenzione) come responsabile del trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza.
3. Il responsabile del trattamento vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
4. Il responsabile individua e nomina gli autorizzati della gestione dell'impianto, nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza, oltre ad eventuali figure con ruolo tecnico per le attività di configurazione, gestione e manutenzione. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 INFORMATIVA

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.



Art. 8 VIDEOSORVEGLIANZA PARTECIPATA

1. I soggetti privati possono presentare istanza di partecipazione all'impianto di videosorveglianza comunale, con proprie reti di telecamere riprendenti aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, secondo le condizioni definite dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017, che ha convertito il decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e secondo i criteri tecnico – procedurali stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. I seguenti soggetti privati possono presentare istanza di partecipazione:
 - a. enti gestori di edilizia residenziale,
 - b. amministratori di condomini,
 - c. imprese, anche individuali,
 - d. associazioni di categoria,
 - e. consorzi o comitati costituiti fra imprese, professionisti o residenti.
3. Possono altresì presentare istanze di partecipazione tutti gli enti pubblici, anche non economici, per finalità di controllo del territorio;
4. L'Amministrazione Comunale valuta l'idoneità del progetto allegato all'istanza secondo i seguenti criteri:
 - a. caratteristiche del sito dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica,
 - b. rispondenza dei dispositivi che si intendono impiegare alle caratteristiche tecniche indicate dalla Giunta,
 - c. ottimizzazione dei punti di ripresa,
 - d. disponibilità di una linea di telecomunicazione adatta a trasmettere le immagini alla rete comunale,
 - e. sicurezza dell'installazione dei dispositivi di integrazione dell'impianto con la rete comunale, forniti dall'amministrazione,
 - f. presenza di un referente unico dell'impianto.

Se il progetto risulta idoneo, la partecipazione del soggetto privato viene formalizzata in apposita convenzione con l'Amministrazione comunale. Al termine del periodo di validità della convenzione sarà facoltà, previo accordo tra le parti, rinnovare la convenzione alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale. In caso contrario sarà compito dell'interessato smantellare l'impianto senza onere per l'amministrazione comunale.

È altresì possibile, mediante apposita convenzione, che un soggetto privato conceda l'installazione su terreni o fabbricati di proprietà l'installazione di una o più postazioni di videosorveglianza, fornendo eventualmente l'energia elettrica necessaria all'alimentazione dei dispositivi e ne conceda l'accesso e l'utilizzo ad agenti di Polizia locale o ad impresa appositamente autorizzata.

Art. 9 TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. Il trattamento dei dati personali raccolti e registrati mediante impianti di videosorveglianza regolarmente installati sul territorio comunale, è effettuato nel rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La visione delle immagini registrate è tuttavia consentita nei seguenti casi:

- a) su richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- b) per esigenze di manutenzione dell'impianto, limitatamente ai soggetti a ciò

- specificamente incaricati.
- c) quando si renda necessario ai fini della difesa di una situazione giuridicamente tutelata e a seguito di istanza motivata;
2. Per ogni impianto di videosorveglianza attivato deve essere stabilito e reso noto se le immagini sono registrate e, in caso positivo, il tempo di conservazione. Salvo disposizioni specifiche diverse, laddove si stabilisce la registrazione delle immagini su supporto magnetico o digitale, il tempo di conservazione è di sette giorni. Decorso il termine di conservazione i dati raccolti sono cancellati automaticamente mediante sovrapposizione degli stessi.
 3. Nel caso in cui in uno dei luoghi soggetti a videosorveglianza sia stato consumato o tentato un reato, la registrazione dei tempi immediatamente precedenti e successivi lo stesso, viene consegnata all'autorità preposta contestualmente alla denuncia.

Art.10 MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici, all'interno di immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà indicizzare le immagini, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la centrale operativa ubicata presso il comando di Polizia Locale o in altro sito opportunamente interconnesso ed abilitato, sotto la responsabilità del designato al trattamento dei dati.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate nella centrale di registrazione per il periodo indicato all'art 9 comma 2. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 11 UTILIZZO DI TELECAMERE MOBILI

1. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle Body Cam (telecamere a bordo uomo) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del Codice Privacy e del D. lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".
2. Il Comando di Polizia Locale dovrà predisporre uno specifico provvedimento di disciplina delle attività degli operatori che saranno dotati di microcamere, con specificazione:
 - a. dei casi in cui le stesse devono essere attivate,
 - b. dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capopattuglia),
 - c. delle operazioni autorizzate in caso di uso,
 - d. di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

3. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.
4. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia o in mancanza alla Centrale Operativa, impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità.
5. Lo stesso ufficiale ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna al Comando.
6. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 12 UTILIZZO DI TELECAMERE MODULARI

1. Su tutto il territorio comunale possono essere temporaneamente posizionate un adeguato numero di telecamere modulari (foto trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo di luoghi determinati.
2. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine.
3. Qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui all'art 53 del D.lgs. 196/2003 o necessità di indagine previste dal D. lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

Art. 13 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto, dietro presentazione di apposita istanza:
 - a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c. di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di organi di Polizia Locale.
5. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e Designato al trattamento dei dati.
7. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. In presenza di un fatto reato, il cittadino può entro il termine di 24 ore richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita richiesta. In caso di incidente stradale, se interviene personale del Corpo di Polizia Locale, provvederà alla richiesta direttamente il personale operante. In caso di intervento di altra forza dell'Ordine, è opportuno seguire la medesima procedura prevista per i fatti reato. Ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 24 ore dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto. È possibile stipulare apposita convenzione con altri Corpi ed Organi di Polizia competenti territorialmente al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza ubicati su aree pubbliche, stabilendo le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati ed il sistema.

Art. 14 SICUREZZA DEI DATI

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.

1. In particolare l'accesso alle sale di controllo /sala operativa è consentito solamente al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli autorizzati addetti ai servizi. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati di volta in volta, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
2. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente nominato dal titolare o dal designato al trattamento.
3. Il Designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il Designato al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
5. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso le sale di controllo/ la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza,

capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

6. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
7. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
9. Nell'ambito degli autorizzati, verranno designati, fra coloro che hanno accesso alle sale di controllo/sala operativa, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso delle sale di controllo/ sala operativa ed alle singole postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
10. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.
11. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno e soggetti a successiva modifica.
12. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 15 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 16 TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli art. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 17 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia:
 - a. al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
 - b. al D. lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
 - c. ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.